

***Associazione  
Culturale Sarda  
"Efisio Racis"***

**Zurigo**

***Benvenuti alla  
serata informativa***

**Venerdì 24 maggio 2013**

# **PATRONATO ACLI ZURIGO INFORMA**

## **LE IMPOSTE ITALIANE per i non residenti in Italia**

*Le norme che maggiormente interessano*



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

**a cura di**

**Gaetano Vecchio**

# Chi sono i non residenti

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali per almeno 183 giorni in un anno

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni

# Le imposte italiane per i non residenti

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:

- l'imposta personale sui redditi (Irpef)
  - l'addizionale regionale all'Irpef
  - l'addizionale comunale all'Irpef
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
- l'imposta comunale sugli immobili (IMU).
- Tassa rifiuti (Tares, che sostituisce Tarsu e Tia)

# Redditi tassabili dei non residenti

Si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - **salvo quanto previsto da Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione** - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

1. attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.
2. pensioni e assegni assimilati
3. beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

# Stipendi

**Per quanto riguarda gli stipendi,  
pagati da un datore di lavoro privato,  
in quasi tutte le Convenzioni  
(ad esempio quella con la Svizzera)  
è prevista la tassazione  
esclusivamente nel Paese di residenza**

# Pensioni

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti in Italia, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso.

Con alcuni Paesi (come la Svizzera) sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

# Pensioni

**Cosa stabilisce la convenzione con la Svizzera  
per evitare la doppia imposizione:**

- Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.  
Non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.
- Le pensioni private (INPS) sono tassate soltanto in Svizzera.

# Le imposte sugli immobili

I beni immobili ubicati in Italia si considerano produttivi di reddito anche se non sono affittati e sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte:

- Irpef imposta sul reddito
  - Addizionale regionale all'Irpef
  - Addizionale comunale all'Irpef
- IMU imposta comunale sul possesso
- Tassa sui rifiuti.

## La Dichiarazione dei Redditi

**Chiunque possiede redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, deve dichiararli al Fisco italiano utilizzando il **modello UNICO**, salvo i casi di esclusione previsti espressamente.**

## La Dichiarazione dei Redditi

**I non residenti in Italia, titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione, devono anche utilizzare il modello Unico**

### **ATTENZIONE :**

La dichiarazione deve essere sempre firmata dal dichiarante.


# L'IRPEF: chi deve pagarla e su che cosa

**L'IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie:**


- 1) Fondiari**      Terreni e fabbricati
- 2) Capitale**      Dividendi, interessi attivi, rendite perpetue
- 3) Lavoro dipendente**      Prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati
- 4) Lavoro autonomo**      Arti e professioni, autori, amministratori
- 5) Impresa**      Prestazioni di servizi, imprese non agricole
- 6) Diversi**      Lavoro autonomo occasionale, affitto terreni uso non agricolo

## Redditi di terreni e fabbricati

**I redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se i proprietari non sono residenti.**



L'Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto di godimento (quadro RA/RB).



Per poter dichiarare l'immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere trovata nella visura o nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.

## Redditi di terreni e fabbricati

**I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:**

- dell'80 per cento per i redditi dominicali
- del 70 per cento per i redditi agrari.

**La rendita catastale dei fabbricati deve essere invece rivalutata del 5 %**

## Gli immobili in affitto

Se l'immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione **l'85% del canone annuo d'affitto.**

Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il **75 % del canone.**

Un ulteriore **abbattimento del canone del 30%** (oltre ad una **riduzione forfettaria del 15%**) è previsto a chi affitta l'immobile in Comuni ad alta densità abitativa (attraverso contratti concordati)

# Abitazione Principale

Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente

Il concetto di abitazione principale è collegato con quello di "dimora abituale" che può anche non coincidere con il concetto specifico di "residenza anagrafica"

*Il contribuente non residente non può usufruire della deduzione prevista per l'abitazione principale*

## Come si presenta la Dichiarazione

**I contribuenti non residenti possono presentare la propria dichiarazione dei redditi dall'estero inviandola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, oppure avvalersi dei servizi prestati dal patronato ACLI**

Quando si presenta la dichiarazione

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE  
PRESENTATA NEL PERIODO COMPRESO  
TRA IL 2 MAGGIO ED IL 30 GIUGNO

***SE LA TRASMISSIONE DELLA  
DICHIARAZIONE AVVIENE  
IN VIA TELEMATICA  
C'É TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE***

## Quando e come si paga

**I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l'anno in cui si versa l'imposta, devono eseguirsi entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40% .**

**Un secondo acconto dovrà essere eseguito entro il 30 novembre. Per alcuni può trattarsi dell'unico acconto qualora il primo (entro il 16 giugno) è al di sotto di un certo limite**

## Quando e come si paga

Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni ma occorre utilizzare un modulo che si chiama F24 e che va consegnato alla banca o alla posta

**SE L'IMPORTO DA VERSARE A SALDO  
PER CIASCUN TRIBUTO, AL NETTO DELLA  
EVENTUALE MAGGIORAZIONE,  
NON SUPERA 12,00 EURO,  
NON VA EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO**

## Le addizionali regionali e comunali all'IRPEF

**Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato, sono state istituite due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale.**

**L'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal 1999.**

**Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo**

# Esonero dalla presentazione della Dichiarazione

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che possiedono solo redditi da fabbricati e/o terreni per un ammontare complessivo non superiore a € 500,00

SE L'IMPORTO DA VERSARE A SALDO  
PER CIASCUN TRIBUTO, AL NETTO DELLA  
EVENTUALE MAGGIORAZIONE,  
NON SUPERA € 12,00  
NON VA EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO

# Esonero dalla presentazione della Dichiarazione

## GROSSA NOVITÀ DAL 2013

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che possiedono solo redditi da fabbricati e/o terreni non dati in affitto.

*L'IMU sostituisce l'Irpef in relazione al possesso di beni immobili non locati*

# La nuova imposta IMU sugli immobili e sui terreni



**Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** *(Decreto sul federalismo municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti dalla L. 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. Legge delega),*

**ha dato attuazione alla c.d. riforma del fisco municipale: in tale ambito, pur nel rispetto del principio secondo cui il nuovo equilibrio non doveva comportare una maggior pressione fiscale sulla popolazione,**

**il predetto decreto ha introdotto nuovi tributi,**

*fra cui il più conosciuto è stato la cedolare secca sugli affitti, entrata in vigore già dal 2011 per i redditi da locazione di immobili abitativi.*

**Un altro dei tributi previsti da tale provvedimento, l'imposta municipale propria (IMU), avrebbe dovuto caratterizzare la seconda fase del federalismo comunale, trovando applicazione a partire dal 2014.**

**In realtà, per motivi di gettito, tale tributo, in via sperimentale e con modifiche ha trovato applicazione fin dal 1° gennaio 2012 per un periodo triennale, con scadenza al 31 dicembre 2014, (disposizioni contenute nell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge n. 214/2011).**


**Viene quindi posticipata di un anno, rispetto alle previsioni originarie, ossia al 1 gennaio 2015, la partenza dell'IMU nella formulazione originaria voluta dal D.Lgs. n. 23/2011.**

## **Il funzionamento dell'IMU è simile a quello dell'ICI**

L'imposta viene calcolata sulle rendite catastali aggiornate e rivalutate in conformità a dei nuovi coefficienti moltiplicatori (come stabiliti dalla Manovra Monti).

**I nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sono maggiori di quelli previsti ai fini ICI, ma per non incidere troppo sul mercato immobiliare, hanno effetto solo per l'IMU, e non anche ad altri fini**

(compravendite immobiliari, imposte di successione e donazione).



- ❑ L'IMU (Imposta Municipale Unica) è la nuova tassa sulla casa che ha sostituito l'ICI a partire dal 1 gennaio 2012.
- ❑ L'IMU si applica sia sulle abitazioni private sia su quelle ad uso commerciale.

## IMU - Come si applica l'imposta municipale propria per l'anno 2012

- ❑ L'IMU sostituisce l'ICI e, per la componente immobiliare, l'IRPEF, e le relative addizionali regionali e comunali, dovuta in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.

## IMU - Come si applica l'imposta municipale propria (anno 2012)

- ❑ L'IMU tassa il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

L'IMU è dovuta per il possesso:

- dei fabbricati, compresi quelli rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
- di aree fabbricabili;
- di terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.

## CHI DEVE PAGARE L' IMU

**I soggetti passivi sono:**

- **il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;**
- **il titolare del diritto reale di usufrutto, di uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;**
- **l'ex coniuge affidatario della casa coniugale;**
- **il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.**

# CALCOLO DELL' IMU



**LA BASE  
IMPONIBILE**

- La base imponibile è data dal valore dell'immobile iscritto in catasto.
- Il suddetto valore va rivalutato del **5%** (già in vigore dal 1997).
- Il valore così calcolato va moltiplicato per un ulteriore fattore di rivalutazione catastale.

**Sul valore dell'immobile così ottenuto si applica l'aliquota corrispondente.**

LA CLASSIFICAZIONE CATASTALE E I MOLTIPLICATORI	MOLTIPLICATORI IMU	MOLTIPLICATORI ICI
Abitazioni (categorie catastali A, tranne A/10) e pertinenze: cantine e soffitte (C/2); box e autorimesse (C6); tettoie (C/7)	<b>160</b>	<b>100</b>
Immobili a uso collettivo (categoria B)	<b>140</b>	<b>140</b>
Laboratori artigianali, stabilimenti balneari (C/3, C/4, C/5)	<b>140</b>	<b>100</b>
Uffici e studi (A/10)	<b>80</b>	<b>50</b>
Immobili a destinazione speciale (categoria D, escluso D/5)	<b>60</b>	<b>50</b>

**IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

**Riduzione  
del 50%  
della base  
imponibile:**

**per i  
fabbricati di  
interesse  
storico o  
artistico;**

**per i fabbricati  
dichiarati inagibili  
o inabitabili e di  
fatto non  
utilizzati,  
limitatamente al  
periodo dell'anno  
durante il quale  
sussistono tali  
condizioni.**

**IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

**Le aliquote (per cento) applicabili per le principali tipologie di immobili:**

	<b>Aliquote standard</b>	<b>Scelte comunali</b>	
		<b>Max</b>	<b>Min</b>
<b>Abitazione principale</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
<b>Altri immobili</b>	<b>0,76</b>	<b>1,06</b>	<b>0,46</b>
<b>Case locate</b>	<b>0,76</b>	<b>1,06</b>	<b>0,46</b>
<b>Negozi, studi e capannoni (soggetti Ires)</b>	<b>0,76</b>	<b>1,06</b>	<b>0,46</b>
<b>Immobili rurali abitativi e strumentali</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

# LE DETRAZIONI

Detrazioni per  
l'abitazione  
principale:

All'IMU ordinaria va sottratta una detrazione di **200** euro, se la casa è usata come abitazione principale.

Ulteriori **50** euro per ogni figlio (massimo 26 anni) che risiede nell'immobile adibito ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400 euro.

## **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE RELATIVE**

**L'abitazione principale è costituita:**

- da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;**
- dall'abitazione in cui dimorano abitualmente il possessore e il suo nucleo familiare e vi risiedono anagraficamente.**

**ABITAZIONE  
PRINCIPALE E  
PERTINENZE  
RELATIVE**

**Le aliquote per  
l'abitazione principale si  
applicano anche:**

**⊙ alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;**

- ⊙ se il comune lo ha previsto nel proprio Regolamento,  
(*approvato entro il 31.10.2012*) all'abitazione non  
locata posseduta:**
- ① da anziani o disabili che risiedono in istituti di  
ricovero o sanitario;**
  - ② dai cittadini italiani residenti all'estero.**

**LE MODALITA' DI  
PAGAMENTO  
DELL'IMU:**

**Nel 2012  
l'imposta si è  
pagata in 2 o 3  
rate:**

- 1) 18 giugno: primo acconto, pari al 50% dell'IMU calcolata con l'aliquota standard (o al 33% per i proprietari di abitazioni principali che scelgono di pagare in tre rate)**
- 2) 17 settembre: secondo acconto (solo abitazioni principali)**
- 3) 17 dicembre: saldo a congruaggio con le aliquote Stato e deliberate dai Comuni (entro il 31.10.2012)**

## ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IMU

**Rendita catastale = euro 600,00**

**con la rivalutazione del 5%, già prevista per l'ICI, il suo valore aumenterà a 630 euro che, con il nuovo moltiplicatore di 160, comporterà un aggiornamento del valore catastale pari ad euro 100.800,00 (630 x 160).**

**Se il bene posseduto è considerato "prima casa", l'importo lordo dell'IMU, con l'aliquota del 4 per mille, sarebbe di euro 403,20 (100'800 x 4/1000) che, dopo la detrazione fissa di 200 euro e quella di altri 100 euro (ipotizzando una famiglia con due figli conviventi di età non superiore a 26 anni, massimo computabile quattro figli), si ridurrebbe ad un importo netto da pagare di 103,20 euro.**

**Trattandosi, invece, di "seconda casa", non potendo usufruire di alcuna detrazione e con una aliquota del 7,6 per mille, si dovrà pagare una imposta di 766,08 euro (100'800 x 7,6/1000).**

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

<b>CONTRIBUENTE</b>											
<b>CODICE FISCALE</b>					barare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare						
cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____											
<b>DATI ANAGRAFICI</b>											
data di nascita		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita				prov.			
giorno	me	anno									
comune _____					prov. _____		via e numero civico _____				
<b>DOMICILIO FISCALE</b>											
<b>CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare</b>					codice identificativo _____						
<b>SEZIONE ERARIO</b>											
		codice tributo	rateazione/regime/prov./mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati				
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>											
codice ufficio		codice atto						SALDO (A-B)			
<b>TOTALE A</b>					<b>B</b>		<b>C</b>				
<b>SEZIONE INPS</b>											
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ricorda azienda		periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati			
<b>TOTALE C</b>											
<b>TOTALE D</b>					<b>E</b>		<b>F</b>				
<b>SEZIONE REGIONI</b>											
codice regione	codice tributo		rateazione/mese ril.	anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati			
<b>TOTALE E</b>											
<b>TOTALE F</b>					<b>G</b>		<b>H</b>				
<b>SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>											
codice ente/codice comune	causale tributo	matricola	ANPS/codice INPS/ricorda azienda	numero mensili	codice tributo	rateazione/mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati	
D.8.17.4	X	1	3912				2012	18,00		0,00	
dettazione		150,00		<b>TOTALE G</b>		<b>H</b>		<b>I</b>		<b>J</b>	
<b>TOTALE K</b>					<b>L</b>		<b>M</b>				
<b>SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI</b>											
codice sede	codice ente	c.c.	numero di riferimento	causale		importi a debito versati		importi a credito compensati			
<b>INAIL</b>											
<b>TOTALE I</b>					<b>J</b>		<b>K</b>				
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati			
<b>TOTALE M</b>					<b>N</b>		<b>O</b>				
<b>FIRMA</b>											
<b>SALDO FINALE</b>					<b>P</b>		<b>Q</b>				
<b>ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)</b>											
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno		<input type="checkbox"/> bancaria/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale			
giorno	me	anno	ATTINVA		CAR/PORTELLO		n.ro _____		tratto / emesso su _____		
								cod. ABI _____		CAB _____	
Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____ firma _____											

M001 F24 - 2012 (EURO)

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

**IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**



## LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI

**Per i TERRENI AGRICOLI, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 110.**

**Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.**

# CARA IMU


Cosa hanno fatto i Comuni

 Hanno alzato l'aliquota base


 Hanno optato per l'aliquota massima

 Hanno abbassato l'aliquota base

PRIMA  
CASA



SECONDA  
CASA



Fonte: studio della Consulta dei Caf

P&G Infograph

IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Caro-saldo per l'Imu sulle seconde case: il 55,95% dei Comuni ha alzato l'aliquota di base. Tra gli aumenti si segnala che il 7,97% dei Comuni italiani (quasi uno su dieci) ha optato per l'aliquota massima al 10,6 per mille. E' quanto risulta da uno studio della Consulta dei Caf nel quale si analizzano le decisioni del 98,85% dei Comuni.

Nelle elaborazioni dell'Ufficio Studi della Consulta dei Caf, risulta che tra i capoluoghi di provincia hanno optato per le aliquote massime (10,6 per mille per la seconda casa e 6 per mille per la casa di abitazione, per entrambi casi) i Comuni di Agrigento, Alessandria, Caserta, Messina, Parma, Rieti, Rovigo. Ci sono tuttavia Comuni che hanno anche abbassato le aliquote di base e in questi casi il saldo sarà più leggero dell'acconto. Per le prime case sono 562 Comuni (il 7,62% del totale), mentre per le seconde case sono 143 (1,78%).

### **3 COMUNI SU 10 HANNO AUMENTATO ALIQUOTA PRIMA CASA**

Le case di abitazione sono state meno colpite dal caro-saldo Imu. Ad aumentare l'aliquota di base, rispetto all'acconto, sono stati però il 27,92% dei Comuni. Tra questi 257 centri (il 3,21%) ha optato per l'aliquota massima al 6 per mille.


### **QUASI SPARITE DETRAZIONI COMUNI, MA OCCHIO A ANZIANI**

Nel 2012 la quasi totalità dei Comuni non ha adottato lo strumento delle detrazioni quale possibile mezzo di 'governance' dell'imposta". Solo una manciata le decisioni nelle quali sono state aumentate le detrazioni per casi particolari, come la presenza di invalidi nel nucleo o case affittate. Cospicuo il numero dei Comuni (5.046, il 63% del totale) che ha deciso l'agevolazione prima casa per gli anziani ricoverati nelle case di riposo. Circa il 20% quelli che hanno agevolato i residenti all'estero.

### **TASSA PIU' CARA IN COMUNI GRANDI E AL CENTRO ITALIA**

Abitare in Comuni più piccoli conviene: oltre a godere di rendite di immobili generalmente meno elevate di quelle dei centri di grandi dimensioni, nei paesi più piccoli l'aumento dell'Imu, dall'aliquota di base applicata per l'acconto, e' stato inferiore. Se invece si guarda alle aree geografiche i maggiori aumenti, per le seconde case, sono stati registrati al Centro Italia.

### IMU versata per Regione - Importo medio per ogni residente



**IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

<i>Regione</i>	Abitanti	IMU versata (euro)	IMU versata per abitante (euro)
Valle d'Aosta	128.230	44.659.379	348,28
Liguria	1.616.788	406.457.314	251,40
Trentino Alto Adige	1.037.114	220.120.938	212,24
Lazio	5.728.688	1.195.867.072	208,75
Emilia Romagna	4.432.418	843.490.640	190,30
Toscana	3.749.813	698.300.254	186,22
Lombardia	9.917.714	1.767.984.051	178,27
Piemonte	4.457.335	792.364.784	177,77
Veneto	4.937.854	845.666.913	171,26
Friuli Venezia Giulia	1.235.808	209.256.072	169,33
Abruzzo	1.342.366	192.033.001	143,06
Umbria	906.486	124.863.631	137,74
Marche	1.565.335	210.010.993	134,16
Molise	319.780	40.771.880	127,50
Sardegna	1.675.411	212.807.922	127,02
Puglia	4.091.259	510.812.471	124,85
Campania	5.834.056	585.669.703	100,39
Sicilia	5.051.075	491.038.141	97,21
Basilicata	587.517	49.337.951	83,98
Calabria	2.011.395	160.883.867	79,99
Ente destinatario ignoto	-	225.308	-
<b>TOTALE</b>	<b>60.626.442</b>	<b>9.602.622.285</b>	<b>158,39</b>

**IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

# LA NOVITÀ IMU 2013

Il **Governo Letta**, con il Decreto del 17.05.2013, ha allentato la pressione fiscale sospendendo il pagamento della **prima rata dell'Imu** in attesa della riforma della **tassazione sulla casa** insieme con la Tares prevista entro agosto.

- a) *Abitazioni principali*
- b) *Immobili di cooperative a proprietà indivisa*
- c) *Terreni agricoli e fabbricati rurali*

**Convenzione fra Italia e Svizzera  
per evitare la doppia imposizione fiscale  
del 09.03.1976**

**I beni mobili (pensioni Inps) sono soggetti ad obbligo fiscale nel luogo di residenza del titolare (anche se la pensione viene pagata nell'altro Stato)**

**I beni immobili (case e terreni) sono soggetti ad obbligo fiscale nello Stato presso cui si trovano tali beni**

***ATTENZIONE:* I beni immobili posseduti nell'altro Stato sono comunque da denunciare al fisco del Paese di residenza. Ciò al solo fine di determinare l'aliquota tassabile (calcolata sul reddito complessivo) ma applicabile al solo reddito fiscale soggetto nel Paese di residenza !!**

# IL NOSTRO CONSIGLIO !

**Le diverse e complesse disposizioni vigenti  
richiedono l'ausilio e l'aiuto di operatori esperti**



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

**chiama lo  
044 / 242 63 83**



*Lavoriamo ogni giorno per i tuoi diritti*

**PATRONATO ACLI**

***Weberstrasse 3, 8026 ZURIGO***